

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE**

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. xxxx/2021 r.g. promossa da:

DEBITRICE,

PARTE ATTRICE OPPONENTE

Contro

CREDITORE,

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: Mutuo

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Parte attrice:

“Ribadita la querela di falso ed occorrendo in via istruttoria si ribadisce la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi.

- 1. Vero che a far data dal marzo 2011 la **DEBITRICE** ha trasferito il proprio domicilio presso l’abitazione in **OMISSIS**. Della quale sono proprietario (Teste **PARTNER DELLA DEBITRICE**)*
- 2. Vero che dagli inizi dell’anno 2011 avevamo iniziato una convivenza sfociata nel settembre 2013 in matrimonio (teste **PARTNER DELLA DEBITRICE**)*
- 3. Vero che mia figlia dal marzo 2011 aveva lasciato l’abitazione di **OMISSIS** per trasferirsi dal suo fidanzato **PARTNER DELLA DEBITRICE** (teste **PADRE DELLA DEBITRICE**)*
- 4. Vero che la cartolina attestante la ricezione della raccomandata ar è stata da me ritirata e mai consegnata a mia figlia. (teste **DEBITRICE**)*
- 5. Vero che poco tempo dopo il maggio 2011 ho trasferito la mia residenza in **OMISSIS** –, dove attualmente risiedo (teste **DEBITRICE**)*
- 6. Vero che della missiva diretta a mia figlia, da me ritirata e mai aperta, ho perso le tracce a seguito del trasloco (teste **PADRE DELLA DEBITRICE**)*

Si indicano a testi:

- **PARTNER DELLA DEBITRICE***
- **PADRE DELLA DEBITRICE***

Nel merito

- 1. Rigettare la pretesa economica azionata dall’opposta, essendo il credito prescritto e per l’effetto revocare l’ingiunzione di pagamento n. xxxx/2021;*
- 2. Statuendo di conseguenza che nulla è dovuto al **CREDITORE** a titolo di capitale e con ricalcolo degli interessi, ove dovuti, laddove non prescritti come il capitale, considerato il fatto che, visto il mancato agire della opposta, hanno sostanzialmente superato le sorte capitale, con grave danno alla opponente in ossequio al disposto dell’art. 1384 cc;*
- 3. Con vittoria di spese e compensi”.*

Parte convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

- 1) **RIGETTARE** le domande attoree tutte, per tutto quanto esposto nel presente atto, in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. xxxx/2021 – R.G. n. xxxx/2021;
- 2) **ACCERTARE e DICHIARARE** interrotta la prescrizione del credito vantato dalla società **CREDITORE** avvenuta tramite i molteplici atti interruttivi descritti in narrativa e depositati in allegato alla comparsa e alla memoria ex art. 183 – VI comma – n. 2 c.p.c. nonché dichiarare l'attuale vigenza del credito vantato dalla società **CREDITORE** nei confronti della **DEBITRICE** e la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n° xxxx/2021 – R.G. xxxx/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 27/04/2021 ritualmente notificato;
- 3) **ACCERTARE e DICHIARARE** la validità e legittimità degli interessi moratori pattuiti per iscritto dalle parti ai sensi dell'art. 1284, cm. 3, c.c., pari all'1,33% al mese (15,96% annuo) in regime semplice, calcolati sul capitale e ridotti entro le soglie dell'usura in virtù e nei limiti della l. 108/1996 e ss.mm., a decorrere dal 31/08/2007, data della missiva di decadenza dal beneficio del termine fino alla completa estinzione;
- 4) **ACCERTARE e DICHIARARE** la temerarietà della lite introdotta da controparte per le motivazioni espresse in narrativa, anche in ordine alla mancata partecipazione all'incontro di mediazione senza giustificato motivo e per l'effetto pronunciare condanna a carico dell'attrice **DEBITRICE** ai sensi dell'art. 96, comma 1 e comma 3, cpc ed in subordine ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, primo comma, e 88, primo comma, cpc.
- 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per Legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di domanda monitoria proposta dal **CREDITORE** è stato emesso dal Tribunale di Monza, in data 17/05/2021, il decreto ingiuntivo n° xxxx/2021 nei confronti della **DEBITRICE** per il pagamento della somma di €. 11.896,26, oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 15,96% annuo, calcolati sul capitale e ridotti entro le soglie dell'usura in virtù e nei limiti della Legge n. 108/1996 e s.m.i., a decorrere dal 31/08/2007 fino al saldo, oltre alle spese di procedura.

Avverso tale ingiunzione ha svolto opposizione la **DEBITRICE**, eccependo - quale unico motivo di opposizione - l'intervenuta prescrizione del credito azionato, asserendo nello specifico che “Dalla documentazione prodotta, a dispetto di quanto *ex adverso* sostenuto, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risale, per espressa indicazione di controparte, al 31.08.2007, di talché il termine prescrizionale decennale è spirato in tempo abbondantemente antecedente alla raccomandata 20.11.2009.”

Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituita nel presente giudizio di opposizione il **CREDITORE**, chiedendo, in via pregiudiziale, l'assegnazione di un termine per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria, in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto e la conferma della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. xxxx/2021. In particolare, l'opposta ha sostenuto l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito azionato in via monitoria per effetto della notifica di vari atti interruttivi.

In prima udienza, il procuratore dell'opponente, munito di procura speciale, ha disconosciuto per conto della **DEBITRICE** la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. contenente l'atto di diffida e messa in mora in tesi spedito in data 16.11.2011 (doc. 10 fasc.opposta), dichiarando di proporre querela di falso finalizzata ad accertare la irregolarità della sottoscrizione.

Respinta in prima udienza la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la proposizione della querela di falso incidentale formulata da parte opponente e formulata una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., il Tribunale ha assegnato alla parte opposta il termine per l'attivazione della procedura di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010.

Atteso l'esito negativo della procedura di mediazione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., la causa, dichiarata l'inammissibilità della querela di falso incidentale proposta dall'opponente, è giunta in decisione, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

1. *Sull'inammissibilità della querela di falso proposta in via incidentale dall'opponente.*

Preliminarmente, vanno esplicitate le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto non ammissibile la querela di falso proposta in via incidentale dalla **DEBITRICE** in ordine alla sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. contenente l'atto di diffida e messa in mora in tesi spedito alla opponente in data 16.11.2011 (doc. 10 fasc.opposta).

In merito alla questione dell'inammissibilità della querela di falso rispetto alla sottoscrizione apposta su un avviso di ricevimento, giova richiamare l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Milano sez.6 sentenza n.2666/2018 e Tribunale Milano, sez.1 sent. n.14159/2016) secondo cui "La querela di falso ha lo scopo – sia quanto sia svolta in via principale sia quando lo sia in via incidentale, come nel caso di specie – di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute nel caso di specie dell'avviso di ricevimento che fa piena prova ai sensi dell'art.2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (nel caso di specie, l'agente postale) e della dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Solo con il procedimento per querela di falso, infatti, la parte intenzionata a contrastare la forza probatoria privilegiata propria esclusivamente delle attestazioni sopra indicate, potrà richiedere al giudice la falsità di quel documento; viceversa fuoriesce dall'ambito proprio del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone in presenza del pubblico ufficiale in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni siano state rese davanti a lui, ma non anche che le stesse rispondano a verità o meno. Del resto la stessa Corte di legittimità ha osservato con riguardo all'oggetto della querela di falso che "in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifia, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno. (e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015 (Rv. 636147) e che "in tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 cod. civ., perché attestanti le operazioni da lui compiute. (Sez. 3, Sentenza n. 4193 del 22/02/2010 (Rv. 611799)".

Nel caso di specie, l'opponente ha implicitamente ammesso (cfr. memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.) che la raccomandata in questione è stata ricevuta da un soggetto qualificatosi come familiare (padre) all'epoca convivente con la destinataria dell'atto, che ne ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in tale veste.

Ciò posto, è evidente che, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio risulta del tutto irrilevante la allegazione di **DEBITRICE** in ordine all'intervenuto allontanamento dalla casa paterna "in quel periodo (maggio 2011)" a seguito di "dissapori con i propri famigliari" "per trasferirsi in **OMISSIS** – Via **OMISSIS** – presso l'abitazione del **PARTNER DELLA DEBITRICE**".

È sufficiente all'uopo ricordare che in forza dell'art. 139 c.p.c. vige il principio della cognizione legale della notifica, secondo il quale la persona che riceve l'atto, trovandosi in particolari rapporti con il

destinatario, dà per ciò stesso affidamento che quest'ultimo venga successivamente edotto dell'avvenuta notificazione, salva prova del contrario da parte del destinatario medesimo (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. N. 5547/2001). Pertanto, la notificazione di un atto presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario, allontanatosi dall'ultima dimora senza lasciare un recapito o mutare indirizzo e senza aver dunque rescisso ogni legame con il luogo di ultima dimora, è perfettamente legittima, ove ricevuta da un familiare o addetto alla casa.

“L'art. 139 c.p.c. fa discendere la presunzione “*iuris tantum*” di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto notificatogli dalla consegna dell'atto stesso effettuata presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a “persone di famiglia”, la cui convivenza non occasionale con quest'ultimo va immediatamente dedotta dalla loro presenza in quel posto, salva prova contraria. Infatti, la relazione dell'ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse, la quale si presume fino a prova contraria. Peraltro, ove la consegna dell'atto sia avvenuta a mani di persona qualificatasi come familiare del destinatario dell'atto e che abbia sottoscritto la relazione di notifica in cui è qualificata come tale, la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario non può ritenersi superata dalla certificazione anagrafica che non includa la consegnataria nell'elenco delle persone componenti il nucleo familiare del destinatario stesso”. (Cass. Civ. n. 9658/2000).

Sulla scorta di tali principi, è evidente che l'atteggiamento della odierna opponente che si è limitata a contestare la genuinità della sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento della raccomandanda contenente la notifica, negando che essa fosse di propria mano, non può dar luogo a un giudizio di ammissibilità della querela proposta.

Né potrebbe anche solo in astratto ritenersi che sia compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna; pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n.2323/2000). Ne consegue che, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto dovrà essere esperita nell'ambito di un giudizio ordinario con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge senza che sia possibile dare corso ad un procedimento per querela di falso su un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale.

Il procedimento per querela di falso azionato dalla opponente va, dunque, respinto, atteso che è stato finalizzato ad accertare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'atto di messa in mora, dato che non ha formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale.

2. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente

Quanto sopra rilevato incide sull'eccezione di prescrizione del credito formulata dalla opponente sul presupposto della mancata ricezione di validi atti interruttivi nel periodo decennale di prescrizione. A fronte, invece, del riscontro probatorio relativo alla compiuta ricezione della missiva del 16/05/2011, l'odierna opposta ha provato che tutte le comunicazioni per sollecitare l'adempimento dell'odierna debitrice inviate nel corso degli anni (cfr. raccomandata del 16.5.2011 diffida al pagamento sub doc. n.10; cfr. raccomandata del 26/03/2019 costituzione in mora sub doc.11-; cfr. raccomandata del 20/11/2019 costituzione in mora sub doc. 15), sono state ritualmente recapitate presso l'indirizzo di residenza della **DEBITRICE**, come attestato dai certificati di residenza della medesima (Doc. nn. 6 e 12) e da quest'ultima regolarmente ricevute e mai contestate, e sono pertanto pienamente valide ai fini

interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e della rituale costituzione in mora della debitrice ai sensi dell'art. 1219 c.c.

Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione sollevata dall'opponente va respinta.

3. Sulla debenza degli interessi moratori

L'opponente ha, infine, genericamente eccepito il carattere esorbitante della misura degli interessi di mora applicati.

A ben vedere la contestazione degli interessi moratori non attiene alla determinazione della misura pattuita, effettivamente superiore a quella legale, ma regolarmente convenuta per iscritto dalle parti ai sensi dell'art. 1284, co. 3, c.c. (cfr. doc. n.1, art.16), nella piena autonomia contrattuale.

La contestazione attiene alla misura degli interessi conteggiati rispetto al capitale, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso "anche per un'inattività posta in essere dalla creditrice stessa." (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione).

La deduzione svolta dall'opponente non può essere in alcun modo condivisa.

La documentazione versata in atti dall'opposta in tema di interruzione dell'effetto prescrittivo dimostra come la creditrice originaria (**OMISSIS**) e la prima cessionaria (**OMISSIS**) si siano attivate a più riprese per escutere il debito maturato dalla **DEBITRICE**, invitando la debitrice - quanto meno - a prendere contatti con la società per il tentativo di bonaria definizione della lite.

Il progressivo maturare degli interessi moratori sul capitale è dipeso, quindi, direttamente dall'inattività del soggetto obbligato all'adempimento, che nonostante svariati solleciti non ha mai preso contatti con la creditrice, né ha mai versato alcuna somma in restituzione, disinteressandosi della sorte dell'obbligazione assunta e delle conseguenze del proprio inadempimento.

Oltretutto, gli interessi convenzionali sono stati chiesti e concessi nella fase monitoria, nella misura pattuita (1,33% al mese, 15,96% annuo), in regime semplice senza alcuna capitalizzazione e comunque ricondotti entro le soglie d'usura.

La pretesa "riduzione a ragionevolezza" sollecitata dalla difesa dall'opponente non è accoglibile, posto che, anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, gli interessi di mora possono essere soggetti a *reductio ad aequitatem*, in forza dell'art. 1384 cod. civ., quando siano pattuiti in modo "manifestamente eccessivo" (Cass. civ. 17 ottobre 2019, n. 26286) e non quando la loro "eccessività" dipenda esclusivamente dalla scelta del debitore di sottrarsi all'adempimento.

4. Sulla irrilevanza della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sent. N. 9479/2023

Va da ultimo rilevato che la difesa dell'opponente nelle note conclusive (cfr. memoria di replica pag. 1 e ss.) ha richiamato la recente sentenza n. 9479/2023 della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite e pubblicata in data 6.4.2023.

Secondo l'opponente, tale pronuncia avrebbe "dettato principi pienamente applicabili all'odierno contendere", avendo imposto al Giudice "l'obbligo, a prescindere dalla eccezione della parte, di verificare la presenza nel contratto posto a base della pretesa creditoria, di clausole contrattuali "abusive" nell'ambito dei rapporti con il consumatore.

”

Secondo la prospettazione dell'opponente, poiché nella fattispecie in esame il Giudice della fase monitoria "non ha effettuato alcuna verifica in ordine alla violazione o meno delle norme di tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista", tale sindacato dovrebbe essere condotto d'ufficio in sede di giudizio di

opposizione, al fine di verificare “l’eventuale presenza di clausole di carattere abusivo nel contratto primigenio”, tanto più nelle ipotesi - come quella in esame - in cui la pretesa azionata in via monitoria sia frutto di plurime cessioni di credito ed operazioni di cartolarizzazione.

La tesi non ha pregio.

Va in primo luogo osservato come, al di là della mera affermazione di principio, l’opponente non abbia individuato nemmeno in sede di memorie conclusive quale sarebbe la “clausola contrattuale abusiva” da eventualmente disapplicare.

In secondo luogo, è dirimente la considerazione che i principi richiamati ed espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata¹, che ha inteso prendere posizione sui principi a sua volta espressi dalla Corte di

¹ Cass. Sez. Un. 6 aprile 2023 n. 9479, principio di diritto:

“Fase monitoria

Il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;

b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;

c) all’esito del controllo:

c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;

c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata deliberazione;

c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espreso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Fase esecutiva

Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

(ulteriori evenienze)

e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Giustizia dell'Unione Europea nelle quattro sentenze gemelle del 17.5.2022², non possono trovare applicazione nel giudizio a cognizione piena, quale è quello di opposizione, atteso che in tale ambito processuale l'esigenza di "tutela giurisdizionale effettiva" del consumatore, invocata dalla giurisprudenza comunitaria, è già garantita dal contraddittorio pieno e dalla possibilità del rilievo di parte del carattere abusivo della clausola contrattuale.

In altre parole, la tutela effettiva rimediale configurata dalla CGUE e fatta propria dalle Sezioni Unite, impone al Giudice della fase monitoria e non al Giudice dell'opposizione l'accertamento d'ufficio sull'abusività delle clausole, poiché solo il primo deve essere garante del *deficit* di tutela in cui è in grado di incorrere il consumatore, *deficit* che risulta, invece, ripristinato nel giudizio a contraddittorio integrato della fase di opposizione, in cui non è più possibile "*supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato*" (cfr. §4.3.3 della pronuncia delle Sezioni Unite, a sua volta richiamante i § 60-63 della sentenza CGUE C-831/19, SPV/Banco di Desio).

a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito."

² Sentenza CGUE del 17.05.2022, C-869/19, Unicaja Banco:

"L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo."

Sentenza CGUE del 17.05.2022 C600/19, Ibercaja Banco:

"L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell'autorità di cosa giudicata e della decadenza, non consente né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell'ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria, né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole nel procedimento in parola o in un successivo procedimento dichiarativo, quando dette clausole siano già state oggetto, al momento dell'avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l'esecuzione ipotecaria non comporti alcun punto della motivazione, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza dell'esame in parola né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a tale esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato."

Sentenza CGUE del 17.05.2022, C-693/19 SPV Project e C-831/19, Banco di Desio:

"L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa -per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità- successivamente controllare l'eventuale carattere

Sentenza CGUE del 17.05.2022 C725/19, Impuls Leasing:

"L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione di un credito, investito di un'opposizione a tale esecuzione, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista che costituisce titolo esecutivo, dal momento che il giudice di merito, che può essere investito di un'azione distinta di diritto comune al fine di fare esaminare il carattere eventualmente abusivo delle clausole di un siffatto contratto, può sospendere il procedimento di esecuzione fino a che si pronunci sul merito solo dietro versamento di una cauzione di un'entità che è idonea a scoraggiare il consumatore dall'introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso."

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

A tal proposito, si deve considerare che, tanto il caso da cui ha preso le mosse la pronuncia n. 9479 della Suprema Corte di Cassazione del 6.4.2023, quanto la fattispecie di cui al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, così come pure quella di cui alla sentenza della CGUE nei casi C-693/19 SPV Project e C-831/19 Banco di Desio, riguardano fattispecie in cui l'opposizione non era stata proposta, circostanza da cui risulta desumibile il menzionato *deficit* di tutela del consumatore.

Il richiamo ai principi espressi di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9479 non appaiono, dunque, applicabili al caso in esame, in cui l'opponente ha contestato l'ingiunzione di pagamento unicamente sotto il profilo della prescrizione e della non debenza degli interessi di mora per le ragioni sopra esaminate, mostrando, invece, definitiva acquiescenza in ordine ad ogni ulteriore profilo relativo alla validità delle clausole contrattuali.

L'opposizione va pertanto integralmente respinta e il decreto ingiuntivo opposto definitivamente confermato.

Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale in concreto svolta.

Nonostante l'infondatezza dell'opposizione non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. sollecitata dalla difesa dell'opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così dispone:

1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. xxxx/2021 emesso dal Tribunale di Monza il 17.05.2021 nei confronti della **DEBITRICE**, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 4.237,00 per spese e compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Monza, il 14.06.2023

Il Giudice
Chiara Binetti